



# COMUNE DI LABICO

(Citta' Metropolitana di Roma Capitale)

---

---

## ORDINANZA SINDACALE

n. 21 del 03/04/2020

---

---

### IL SINDACO

**Visto** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

**Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visto:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

#### **Evidenziato che:**

- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
  - di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
  - il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

#### **Evidenziato che:**

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

**Dato atto** che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9 e dell'articolo 3, comma 2, del DL 25 marzo 2020, n. 19.

**Ribadito** che la fase emergenziale non è ancora superata e che l'unica misura efficace è quella di evitare in ogni modo le occasioni di contagio;

#### **Constatato che**

- il regime di isolamento nelle proprie abitazioni risulta allo stato attuale il metodo che ha consentito di limitare la diffusione del virus;
- occorre in ogni modo limitare i contatti esterni, con la sola eccezione di quelli strettamente indispensabili come l'approvvigionamento di generi alimentari e l'acquisto di farmaci, da operare comunque secondo le apposite prescrizioni vigenti, e per attività lavorative che non è possibile sospendere;
- ogni altro tipo di attività extradomiliare non è compatibile con le ineludibili misure applicate per contrastare l'insorgenza di nuovi casi, e pertanto la "ratio" di tutti i provvedimenti assunti non risulta superata dalla situazione in atto;

#### **Richiamata**

- l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 5 marzo 2020 con la quale veniva prevista la chiusura delle palestre scolastiche, palazzetto dello sport (Palaciocci) ed il "centro sociale per anziani";
- l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 9 marzo 2020 con la quale veniva prevista la chiusura degli uffici comunali;
- l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 10 marzo 2020 con la quale veniva prevista l'attivazione del C.O.C.;
- l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 13 marzo 2020 con la quale veniva prevista la sospensione del mercato settimanale del lunedì salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari;
- l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 13 marzo 2020 con la quale veniva prevista la chiusura al pubblico del cimitero comunale;
- l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 16 marzo 2020 con la quale veniva prevista la chiusura al pubblico del parco comunale denominato Parco Tulli;

**Ritenuto**, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover stabilire confermare tutte le misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

**Osservato** che il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 all'art. 1, comma 6, recita: "le amministrazioni individuano le attività

*indifferibili da rendere in presenza";*

**Ricordato che** nell'ordinanza 14 del 9 marzo 2020 è rimasta in vigore la possibilità di contattare telefonicamente o via pec/mail le diverse aree gestionali, il personale addetto e il *Punto Accesso Salute e Sociale*;

**Ritenuto**, di dover operare, anche alla luce dell'evoluzione epidemiologica in corso, una nuova più stringente valutazione relativa alle attività indifferibili da rendere in presenza,

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

a tutela della salute pubblica,

### **ORDINA**

- di prorogare sino al 13 aprile 2020 la chiusura delle palestre scolastiche, palazzetto dello sport (Palaciocci) ed il "centro sociale per anziani" disposta con Ordinanza Sindacale n. 13 del 5 marzo 2020;
- di prorogare sino al 13 aprile 2020 la chiusura al pubblico degli uffici comunali disposta con Ordinanza Sindacale n. 14 del 9 marzo 2020, salve le modalità di contatto ivi previste;
- di prorogare sino al termine dell'emergenza l'attivazione del C.O.C. disposta con Ordinanza Sindacale n. 15 del 10 marzo 2020;
- di prorogare sino al 13 aprile 2020 la sospensione del mercato settimanale del lunedì salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari disposta con Ordinanza Sindacale n. 16 del 13 marzo 2020;
- di prorogare sino al 13 aprile 2020 la chiusura al pubblico del cimitero comunale disposta con Ordinanza Sindacale n. 17 del 13 marzo 2020;
- di prorogare sino al 13 aprile 2020 la chiusura al pubblico del parco comunale denominato Parco Tulli disposta con Ordinanza Sindacale n. 18 del 16 marzo 2020;

### **RIBADISCE**

l'obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto assoluto di assembramenti, in particolare in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, nonché la prescrizione di utilizzare sempre e comunque mascherina e guanti, soprattutto durante le operazioni di approvvigionamento alimentare e in tutte le circostanze nelle quali è possibile entrare in contatto con altre persone.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

Che la stessa venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine a cui è demandato il rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CAPO AREA IV  
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
**f.to d.ssa Tamara Latini**

**IL SINDACO**  
**f.to DANILO GIOVANNOLI**